

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 14 del 26.11.2015**

**OGGETTO: Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Carboli, Monterotondo Marittimo (GR): approvazione e mandato alla stipula.**

L'anno duemilaquindici addì 26 del mese di Novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,06%	X	
2.	ANGHIARI	0,25%	X	
3.	ARCIDOSO	0,12%		X
4.	AREZZO	14,07%	X	
5.	ASCIANO	8,85%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,43%		X
8.	BUCINE	0,60%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,28%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,04%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,65%	X	
12.	CAPALBIO	0,10%		X
13.	CAPOLONA	0,29%		X
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,24%		X
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,90%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%	X	
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,08%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,14%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,40%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,18%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,43%		X
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,89%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,06%		X
28.	CAVRIGLIA	0,43%	X	
29.	CETONA	0,15%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,54%		X

31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,07%		X
33.	CHIUSI	0,74%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,12%	X	
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,35%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	5,33%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,25%		X
39.	CORTONA	0,67%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,40%	X	
41.	FOLLONICA	1,76%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,16%		X
43.	GAVORRANO	0,40%	X	
44.	GROSSETO	8,28%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,10%	X	
46.	LATERINA	0,17%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,30%		X
48.	LUCIGNANO	0,16%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%		X
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,35%	X	
53.	MONTALCINO	0,39%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,56%		X
55.	MONTE SAN SAVINO	0,26%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,02%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,93%	X	
58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,79%		X
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,49%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,04%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,62%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%	X	
64.	MONTIERI	0,03%	X	
65.	MURLO	0,14%		X
66.	ORBETELLO	0,45%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,07%		X
68.	PERGINE VALDARNO	0,21%	X	
69.	PIANCASTAGNAIO	0,35%		X
70.	PIENZA	0,15%		X
71.	PIEVE SANTO STEFANO	0,15%		X
72.	PIOMBINO	4,78%	X	
73.	PITIGLIANO	0,18%		X

74.	POGGIBONSI	5,71%	X	
75.	POPPI	0,22%		X
76.	PRATOVECCHIOSTIA	0,21%		X
77.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
78.	RADICOFANI	0,06%		X
79.	RADICONDOLI	0,07%		X
80.	RAPOLANO TERME	0,30%		X
81.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
82.	ROCCASTRADA	0,37%	X	
83.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,11%	X	
84.	SAN GIMIGNANO	0,68%	X	
85.	SAN GIOVANNI D'ASSO	0,03%		X
86.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,97%	X	
87.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
88.	SAN VINCENZO	0,87%		X
89.	SANSEPOLCRO	1,03%	X	
90.	SANTA FIORA	0,09%		X
91.	SARTEANO	0,28%	X	
92.	SASSETTA	0,02%		X
93.	SCANSANO	0,17%	X	
94.	SCARLINO	0,32%	X	
95.	SEGGIANO	0,03%		X
96.	SEMPRONIANO	0,03%		X
97.	SIENA	3,86%	X	
98.	SINALUNGA	0,78%	X	
99.	SORANO	0,13%		X
100.	SOVICILLE	0,52%	X	
101.	SUBBIANO	0,34%		X
102.	SUVERETO	0,12%		X
103.	TALLA	0,04%		X
104.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	15,67%	X	
105.	TORRITA DI SIENA	0,46%		X
106.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

In assenza del Presidente dell'Assemblea Emilio Bonifazi, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 13.07.2012, in qualità di Delegato del Comune di Grosseto, assume la presidenza l'Assessore Arsenio Carosi.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente D.ssa Elisa Billi.

Partecipa il Direttore Generale Prof. Ing. Andrea Corti.

E' presente il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

Il Presidente dell'Assemblea Arsenio Carosi constatato che i Comuni presenti (55/106) rappresentano il 87,85% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 c. 3 dello Statuto.

Si passa quindi all'esame del ottavo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Carboli, Monterotondo Marittimo (GR): approvazione e mandato alla stipula".

- Omissis -

**L'ASSEMBLEA**

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 9 del 29.10.2009, l'Assemblea ha incaricato il Direttore di provvedere a definire le convenzioni tramite cui disciplinare il rapporto tra Autorità ed impiantistica ritenuta esterna al perimetro di affidamento del Servizio di Ambito;
- con successiva Deliberazione n. 1 del 17.3.2010, l'Assemblea ha approvato lo schema convenzionale tipo, rimandando a successiva Deliberazione l'approvazione di ogni singola Convenzione;
- con successiva Deliberazione n. 16 del 18.5.2010, l'Assemblea ha approvato la bozza di convenzione relativa al rapporto con l'impianto di compostaggio ubicato in località Carboli (Comune di Monterotondo Marittimo) e gestito da Solemme S.p.A.;
- tale preliminare approvazione rinviava, in ogni caso, ad un successivo momento di definitiva approvazione anche ad esito degli adeguamenti impiantistici e tenendo in debito conto, per quanto attiene ai profili tariffari, le previsioni già vevolvi per l'impianto di Strillaie gestito da Futura S.p.A.;

**RITENUTO CHE**

- ad esito delle interlocuzioni avviate, il Direttore Generale ha definito con Solemme S.p.A. una nuova e definitiva bozza di convenzione atta a disciplinare i rapporti Autorità di Ambito/Gestore Unico e Solemme S.p.A. in relazione al conferimento di rifiuti presso l'impianto di Carboli (Comune di Monterotondo Marittimo);
- a tali fini è stata predisposta l'Allegata bozza di Convenzione ("Allegato n. 1");
- la Convenzione attualmente (i) risulta strutturata come convenzione meramente opzionale che non impegna al conferimento di un quantitativo predefinito di rifiuti e (ii) sotto un profilo tariffario, prevede – come già deciso con Deliberazione n. 16 del 18.5.2010 – prezzi di conferimento comunque non superiori a quelli previsti per il conferimento all'impianto di Strillaie, gestito da Futura S.p.A.;
- la convenzione non possa assumere la veste di vero e proprio atto di conferimento - trattandosi appunto di convenzione meramente opzionale – né, proprio per tale motivo, possano ricorrere quei presupposti di rischio connessi alla gestione delle interfacce operata da SEI Toscana e già alla base dei riconoscimenti di cui all'Accordo Integrativo;

**PRESO ATTO CHE** il Direttore ha fornito ogni ulteriore indicazione richiesta e/o comunque necessaria e che, conseguentemente, niente osta ad approvare la Bozza di Convenzione allegata (Allegato n. 1)

**VISTE e RICHIAMATE** le Deliberazioni Assembleari n. 9 del 29.10.2009, n. 1 del 17.3.2010, n. 16 del 18.5.2010;

**VISTA** l'allegata Bozza di Convenzione;

**VISTO** lo Statuto dell'Autorità;

**TUTTO QUANDO SOPRA PREMSO, RITENUTO, PRESO ATTO E VISTO  
DELIBERA**

1. Di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Per l'effetto, anche in ragione della natura di convenzione meramente opzionale, di approvare l'allegata bozza di Convenzione (Allegato n. 1), ritenendo, peraltro, che (i) detta convenzione possa assumere la veste di vero e proprio atto di conferimento, trattandosi appunto di convenzione meramente opzionale, né (ii) che proprio per tale motivo possano ricorrere quei presupposti di rischio connessi alla gestione delle interfacce operata da SEI Toscana e già alla base dei riconoscimenti di cui all'Accordo Integrativo;
3. Di autorizzare conseguentemente il Direttore Generale alla stipula della Convenzione odiernamente approvata.

Eseguita la votazione si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	55 (quote 87,85%)
Votanti	55 (quote 87,85%)
Astenuti	07 (quote 17,21% Comuni di Arezzo, Anghiari, Castelfrancopiandiscò, Laterina, Pergine Valdarno, Sansepolcro e San Giovanni Valdarno)
Contrari	06 (quote 3,16% Comuni di Bucine, Montevarchi, Cavriglia, Isola del Giglio, Manciano e Scansano)
Voti favorevoli	42 pari al 76,81% delle quote dell'assemblea votante

**Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Carboli, Monterotondo Marittimo (GR): approvazione e mandato alla stipula".**

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Presenti	55 (quote 87,85%)
Votanti	55 (quote 87,85%)
Astenuti	07 (quote 17,21% Comuni di Arezzo, Anghiari, Castelfrancopiandiscò, Laterina, Pergine Valdarno, Sansepolcro e San Giovanni Valdarno)
Contrari	06 (quote 3,16% Comuni di Bucine, Montevarchi, Cavriglia, Isola del Giglio, Manciano e Scansano)
Voti favorevoli	42 pari al 76,81% delle quote dell'assemblea votante

**Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara immediatamente esecutiva l'odierna deliberazione assembleare avente per oggetto: "Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Carboli, Monterotondo Marittimo (GR): approvazione e mandato alla stipula".**

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 14 del 26.11.2015**

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Arsenio Carosi




IL SEGRETARIO  
F.to Elisa Billi

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è divenuto esecutivo il 26 NOV. 2015

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;


per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal

03 DIC 2015  
03 DIC 2015  
Siena, li .....



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 03 DIC 2015



**ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it) dal giorno 03 DIC 2015 al giorno 18 DIC 2015 per 15 giorni consecutivi.



**AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**


**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N.08 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 26.11.2015**

**OGGETTO: Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Carboli,  
Monterotondo Marittimo (GR): approvazione e mandato alla stipula.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  
18/08/2000 n. 267.

Data, 26 NOV 2015

Il Direttore Generale  
F.to Prof. Ing. Andrea Corti



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n.  
267/2000

Data, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali e Contabili  
Dott.ssa Elisa Billi



**Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani**

**ATO TOSCANA SUD**

**-e-**

**SOLEMME S.p.A.**

---

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN LOCALITA' CARBOLI –  
MONTEROTONDO MARITTIMO (GR)**

---

Con la presente scrittura (la "Convenzione"), da valersi ai fini di legge, tra le sottoscritte parti:

L'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani istituita *ex lege* con L.R. Toscana n. 69/2011 tra i Comuni delle Province di Arezzo, Siena e Grosseto con sede legale in Siena, Via della Pace n. 37 int.5, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Ing. Andrea Corti, all'uopo munito dei necessari poteri (di seguito "Autorità")

e

Solemme S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, capitale sociale euro \_\_\_\_\_, codice fiscale, partita I.V.A.: n° \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, a ciò espressamente autorizzato con \_\_\_\_\_ (di seguito denominata la "Solemme" o la "Società")

(di seguito indicate collettivamente le "Parti")

#### PREMESSO CHE

- (i) L'Autorità è stata istituita ai sensi e per gli effetti della L.R. Toscana n. 69/2011 ed è l'ente di governo della gestione dei rifiuti urbani a livello di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana SUD;
- (ii) per tali motivi l'Autorità ha dato corso alle procedure per l'individuazione del Gestore Unico del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito ("Servizio di Ambito");

- (iii) dal perimetro del Servizio di Ambito sono state escluse talune gestioni impiantistiche ivi compresa quella operata nell'impianto di Compostaggio di qualità ubicato in località Carboli, nel Comune di Monterotondo Marittimo ("Impianto") gestito da Solemme S.p.A.;
- (iv) l'Autorità ha, tuttavia, deciso di raggiungere idonee ed opportune forme di convenzionamento con le gestioni escluse dal perimetro del Servizio di Ambito per le funzioni e per il ruolo comunque svolto da tali gestioni ad ausilio, supporto e completamento alle attività di servizio pubblico ricomprese nel Servizio di Ambito ed anche allo scopo dell'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani;
- (v) in ogni caso la presente Convenzione configura un rapporto meramente opzionale che trae la sua origine dalle attuali previsioni di pianificazione della Provincia di Grosseto che individuano l'impianto quale opera a prioritario servizio dei Comuni dell'area;

#### RITENUTO CHE

- (vi) la Provincia di Grosseto – con Determinazione Dirigenziale n. 3379 del 4.12.2012 – ha approvato, ai sensi dell'art.208 D.Lgs. 152/2006, la variante sostanziale per l'adeguamento dell'impianto, anche mediante l'inserimento di un digestore anaerobico, ai fini della razionalizzazione del processo produttivo dell'impianto di compostaggio e produzione di biofertilizzante sito nel Comune di Monterotondo Marittimo, loc. Carboli;
- (vii) l'efficacia della predetta autorizzazione è espressamente subordinata, sotto il profilo urbanistico, all'approvazione da parte del Comune di Monterotondo Marittimo di un Piano Attuativo, come prescritto dall'art.83, punto c) delle norme tecniche d'attuazione dell'atto di governo del territorio vigente;
- (viii) è in corso di definizione la procedura per l'approvazione, da parte del Comune di Monterotondo Marittimo, del predetto Piano Attuativo;

- (ix) in ogni caso, allo stato, l'impianto sito in loc. Carboli è attualmente autorizzato all'esercizio ai sensi della Determina Dirigenziale n. [●] del [●] della Provincia di Grosseto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**(Premesse e Allegati)**

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Articolo 2**

**(Oggetto)**

- 2.1 L'Autorità prende atto e riconosce che Solemme svolge la gestione del complesso infrastrutturale e tecnologico rappresentato dall'impianto ubicato in Loc. Carboli, nel Comune di Monterotondo Marittimo (GR) e che la stessa Solemme è interessata ad avviare i lavori di realizzazione del Nuovo Impianto, appena terminato l'iter procedimentale di approvazione del relativo progetto di variante, già autorizzato dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.3379 del 4.12.2012.
- 2.2 L'Autorità prende altresì atto che Solemme svolgerà, tra le altre, almeno le seguenti attività:
- a) gestione funzionale dell'impianto almeno per tutta la durata della Convenzione;
  - b) manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - c) gestione di tutte le operazioni di recupero cui agli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rientrante entro il perimetro di gestione del Gestore Unico ovvero dei Rifiuti Regolamentati, nonché

di tutti gli altri rifiuti tecnicamente conferibili all'Impianto in base alle autorizzazioni ed ai permessi vigenti tempo per tempo;

- d) attività per il mantenimento dei Permessi ovvero ogni altra attività o adempimento di tipo amministrativo resosi obbligatorio in ragione di leggi, norme tecniche, regolamenti e Permessi.

**2.3** In tale descritto contesto ed alla luce delle premesse poste, l'Autorità farà sì che – per il tramite del Gestore Unico – siano conferiti all'Impianto, prioritariamente in riferimento all'area territoriale di ubicazione dello stesso Impianto, le seguenti tipologie di rifiuti indicate nelle codifiche CER, contenute nell'autorizzazione rilasciata a Solemme dalla Provincia di Grosseto con provvedimento n° 3379 del 4.12.2012;

(i) [•] FORSU;

(ii) [•] VERDE

(iii) [•]

**2.4** Le Parti danno atto e riconoscono, tuttavia, che:

- (i) ferme le specifiche qualitative dei conferimenti e di cui ai richiamati Codici CER - non esiste alcun impegno/obbligo dell'Autorità in ordine ad un quantitativo minimo di conferimento rifiuti da assicurare all'Impianto né, parimenti, sussiste alcun obbligo di Solemme di accettare i conferimenti disposti, restando libera la stessa società di non accettare i conferimenti proposti. Per tali motivi le Parti riconoscono che gli impegni di cui alla presente Convenzione si configurano come meramente opzionali;
- (ii) i flussi potranno essere definiti con impegno annuale tra le Parti nell'ambito del preventivo di gestione impianti definito dall'Autorità;
- (iii) sulla scorta delle indicazioni dell'Autorità, Gestore Unico e Solemme disciplineranno, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, i propri rapporti.

### **Articolo 3**

#### **(Durata)**

- 3.1** La durata di validità della presente Convenzione, ferma restando la validità dei Permessi e la Vigente Pianificazione, sarà fino al 31.12.2020.

### **Articolo 4**

#### **(Corrispettivo)**

- 4.1** L'Autorità assume l'impegno a fare in modo che il Gestore Unico o i Comuni - in base alle decisioni che sono state o saranno assunte dall'Assemblea dei Comuni di Ambito – corrispondano a Solemme un corrispettivo unitario, periodicamente aggiornato, da determinarsi secondo principi di correttezza e buona fede, avendo come parametro di riferimento quello previsto per il conferimento negli impianti di Ambito ricadenti nell'area della Provincia di Grosseto. Tale corrispettivo dovrà essere determinato tenendo in considerazione, tra gli altri, i costi di smaltimento/allontanamento dei residui o dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti previsti al precedente art. 2.3.
- 4.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni eventuale indennità di disagio ambientale sarà posta a carico del Gestore Unico e dal medesimo corrisposta ai soggetti beneficiari e che, in ogni caso, Solemme sarà tenuta indenne dall'eventuale corresponsione di indennità di disagio ambientale, di cui alla Delibera Assembleare n. 22/2012 dovuta in relazione ai rifiuti conferiti dal Gestore Unico e/o da Altri Gestori per conto della Comunità d'Ambito.
- 4.3** Resta inteso tra le Parti che il conferimento rifiuti s'intenderà accettato solo dopo la verifica e presa in carico da parte di Solemme, sulla base di procedure di conferimento che saranno disciplinate con il Gestore Unico e, comunque, in

conformità ai Permessi.

## Articolo 5

### (Obblighi di Solemme)

- 5.1 La Società è tenuta ad assicurare la gestione dell’Impianto in conformità con i Permessi, assumendo a proprio carico tutti i costi occorrenti per il regolare funzionamento dell’Impianto stesso.
- 5.2 La Società si obbliga, altresì, a gestire l’Impianto attenendosi, in ogni tempo, a tutte le norme di legge in materia nonché alle prescrizioni autorizzative impartite dalle Amministrazioni Competenti nonché ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali nuove discipline normative e regolamentari, nazionali e/o regionali, al fine di poter esercitare l’Impianto in conformità alle previsioni della presente Convenzione nonché delle Disposizioni Normative.
- 5.3 Solemme si impegna a dare immediata comunicazione al Gestore Unico, nonché alla Autorità di Ambito, di ogni ipotesi/necessità di sospensione/interruzione del servizio, precisandone ragioni e durata (se prevista o comunque prevedibile) e dando, altresì, conto delle misure adottate per contenere i disagi e per ovviare a suddetti casi.
- 5.4 Allo scopo di contenere possibili disagi/interruzioni di servizio Solemme si impegna a comunicare all’Autorità ed al Gestore Unico – entro il [●] di ogni anno – il calendario delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata dell’Impianto.
- 5.5 Solemme risponde integralmente dell’attività di gestione e manutenzione, anche straordinaria, dell’Impianto ed è responsabile di tutti i danni comunque causati nell’esecuzione della presente Convenzione, compresi quelli imputabili a fatti dolosi

o colposi del proprio personale o dei soggetti di cui lo stesso si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

5.6 In virtù di quanto sopra, Solemme si impegna a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia responsabilità connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, della presente Convenzione.

5.7 Solemme si impegna, altresì, a:

- a) fornire all'Autorità di Ambito ovvero al Gestore Unico - nei tempi, nelle modalità e nelle forme adeguate – ogni elemento conoscitivo che si renda indispensabile con riferimento alle funzioni da quest'ultima svolte;
- b) dichiarare, a richiesta e secondo le forme che saranno individuate dall'Autorità di Ambito, la persistenza dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) conformarsi agli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. A tale ultimo proposito, in particolare, tutti gli eventuali pagamenti in favore della Società dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati – i cui estremi dovranno essere debitamente indicati all'Autorità - e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della citata Legge n. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Resta altresì fermo l'obbligo della Società di inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, sub affidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010;
- d) fornire, a seguito di richiesta motivata, ogni ulteriore elemento conoscitivo ritenuto necessario dall'Autorità al fine di poter svolgere le proprie funzioni;
- e) assicurare l'adempimento di ogni ulteriore obbligazione comunque discendente dalla Convenzione.



## **Articolo 6**

### **(Obblighi dell'Autorità)**

**6.1** L'Autorità di Ambito si impegna a:

- a) corrispondere a Solemme, attraverso il Gestore Unico o i Comuni – a seconda delle decisioni che saranno assunte – il Corrispettivo dovuto;
- b) fare tutto quanto in suo potere per il compimento di tutte le attività amministrative necessarie per l'esecuzione della Convenzione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari, l'eventuale partecipazione a conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici;
- c) porre in essere ogni attività di propria competenza e spettanza con diligenza analoga a quella richiesta a Solemme.

## **Articolo 7**

### **(Obblighi comportamentali delle Parti)**

**7.1** Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione della presente Convenzione, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

## **Articolo 8**

### **(Divieto di cessione)**

**8.1** E' esclusa la cessione della presente Convenzione da parte della Società.

- 8.2 Resta, inoltre, inteso che nell'ipotesi di eventuali subappalti da parte della Società la stessa rimarrà interamente responsabile nei confronti dell'Autorità.

## Articolo 9

### (Clausola risolutiva espressa - Risoluzione per inadempimento di Solemme)

- 9.1 Le Parti concordano che l'Autorità avrà la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a Solemme, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, nel caso di perdita dei requisiti per la gestione, quali il fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero in caso di esecuzione di transazioni in violazione degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'articolo 18.1, lett. i).
- 9.2 L'Autorità avrà la facoltà di risolvere la Convenzione – previa diffida ad adempiere motivata anche sotto il profilo tecnico e con l'assegnazione di un congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni - ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 c.c., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni relativi, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- a) gravi danni all'ambiente nel corso della gestione dell'impianto;
  - b) grave inadempimento alla normativa sulla sicurezza;

## Articolo 10

### (Responsabili della Convenzione)

- 10.1 Per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, ciascuna Parte nominerà un proprio responsabile, che avrà il compito di interfacciarsi con gli altri per svolgere attività di coordinamento e di verifica dell'esatta e puntuale esecuzione della Convenzione medesima (il "Responsabile").

- 10.2** Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti circa l'interpretazione operativa della presente Convenzione, i Responsabili s'incontreranno per adottare le necessarie soluzioni.
- 10.3** Resta inteso, altresì, tra le Parti che i Responsabili s'incontreranno per tentare di comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.
- 10.4** In fase di esecuzione il Responsabile vigilerà sull'esatta applicazione delle condizioni previste nella presente Convenzione.

#### **Articolo 11**

##### **(Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)**

- 11.1** Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.
- 11.2** Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dalla presente Convenzione.
- 11.3** L'obbligo di riservatezza s'intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia della presente Convenzione e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

## **Articolo 12**

### **(Modifiche, integrazioni e specifiche)**

- 12.1** Le Parti inoltre convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.
- 12.2** Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nella presente Convenzione, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi alla Convenzione medesima.
- 12.3** Le Parti si impegnano, infine, a definire di comune accordo e ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione, nonché a seguito di specifiche richieste avanzate da istituti di credito nell'ambito delle procedure di finanziamento attivate.

## **Articolo 13**

### **(Obblighi di informazione e comunicazioni)**

- 13.1** Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
- 13.2** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, raccomandata A.R. ovvero telefax e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti,

ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per l'Autorità di Ambito	Per Solemme S.p.A.
Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO TOSCANA SUD	
Via della Pace, 37 int. 5 – 53100 Siena	
Telefax: 0577-279500	
e-mail: <a href="mailto:segreteria@atotoscanasud.it">segreteria@atotoscanasud.it</a>	
e-mail:	

- 13.3** Le Parti si obbligano ad attivare ed ottenere un sistema di certificazione dei messaggi di posta elettronica.
- 13.4** Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante consegna a mano o lettera raccomandata) o nel momento in cui il telefax trasmittente avrà rilasciato la conferma di trasmissione al telefax ricevente.

#### **Articolo 14**

##### **(Invalidità parziale)**

- 14.1** L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

## **Articolo 15**

### **(Spese)**

- 15.1** Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico di Solemme.

## **Articolo 16**

### **(Foro competente)**

- 16.1** In ogni caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.
- 16.2** Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

## **Articolo 17**

### **(Norme applicabili)**

- 17.1** Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti Disposizioni Normative.

Siena, li \_\_\_\_\_

Autorità per il Servizio di Gestione

Integrata dei Rifiuti Urbani

**ATO TOSCANA SUD**

Il Direttore Generale

**SOLEMME S.p.A.**

Il Presidente